



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 34 DEL 27-10-2022

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.

Premesso che:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell’ossido di azoto, nell’ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- con DGR 1855 del 29/12/2020 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, in vigore dal 1° gennaio 2021, che prevede l'inclusione della Città di Feltre nella zona “Fondovalle”(IT0526);
- con DGR n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento previste nell’ “Accordo Padano” da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da Arpav e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
 - combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
 - trasporti;
 - agricoltura;

Considerato che:

- con sentenza del 10/11/2020 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10 per il superamento sistematico e continuato dei limiti giornaliero e annuale fissati per il PM10, venendo meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE;
- per quanto riguarda la Regione del Veneto il superamento si è verificato per il solo valore del limite giornaliero e non per il valore annuale che, ormai da anni risulta ampiamente rispettato;
- per quanto riguarda la Regione Veneto le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli” (identificate in base alla previgente zonizzazione di cui alla DGR 2130/2021, ora modificata con la DGR 1855/2020);

- il Comune di Salgareda ricade, in base alla previgente zonizzazione di cui alla DGR 2130/2012 in “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura (IT0513), rideterminata con DGR 1855/2020 nella zona “Pianura” (IT0522);
- con la DGR n. 238 del 02/03/2021 la Regione Veneto ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria;
- in data 10 settembre 2021 si è tenuto un Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) dei Comuni della Provincia di Treviso, in cui sono stati esposti i dati aggiornati di qualità dell'aria e le comunicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto relativi alla sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- sono state altresì, nella medesima seduta, illustrate le misure straordinarie della Regione Veneto per la qualità dell'aria, approvate con DGR n. 238 del 02/03/2021 con particolare riferimento al divieto di accensione fuochi all'aperto, al traffico e al riscaldamento a biomassa;
- le misure straordinarie da adottare sono calibrate in base alla zona di riferimento (come definita dalla DGR 2130/2021, ora modificata con la DGR 1855/2020) e alle dimensioni del Comune (differenziando i Comuni sotto i 10.000 abitanti, quelli tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e le “zona agglomerato”);
- il Comune di Salgareda rientra nella zona IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” (ora IT0522 “zona Pianura”) ed ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, pertanto, non è soggetto alle misure di limitazione del traffico previste per i Comuni sopra i 10.000 abitanti;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)pirene permanganato inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge e dei valori obiettivo;

Considerato che l'accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione Veneto prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 1. livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ inferiore a 4;
 2. livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 3. livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- che l'attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di allerta saranno comunicati da ARPAV ai Comuni sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Richiamate:

- la L. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50: competenze del Sindaco;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle

autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
- la D.G.R.V. 16.05.2006 n. 1408 approvazione del Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10;
- il D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la D.G.R.V. 23.10.2012 n. 2130 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 Approvazione”;
- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito, con modifiche in L. 11.08.2014 n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la D.G.R.V. n. 1500 del 16/10/2018 “Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza”;
- la D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione”;
- la D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”;

IL SINDACO ORDINA

che, a decorrere dal giorno successivo alla dalla di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2023

nell'intero territorio comunale vengano osservati i seguenti divieti e obblighi:

con **livello “ Nessuna allerta ” - verde:**

- divieto di installazione di generatori di classe inferiore alle 4 stelle e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- divieto di combustione all'aperto di residui vegetali ad eccezione di quelli condotti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;

con **livello di allerta 1 – arancio :**

- divieto di installazione di generatori di classe inferiore alle 4 stelle e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- abbassamento di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- divieto di combustione all'aperto di residui vegetali ad eccezione di quelli condotti

Ordinanza ORDINANZE n.34 del 27-10-2022 Comune di Salgareda

con **livello di allerta 2 – rosso:**

- divieto di installazione di generatori di classe inferiore alle 4 stelle e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- divieto di combustione all'aperto di residui vegetali ad eccezione di quelli condotti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;

ed, inoltre:

- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2.

INFORMA

- che per quanto riguarda i limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici è vigente il DPR 74/2013;
- che gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei limiti alla temperatura media in ambiente interno, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il proprio sito web e altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "3 stelle";
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35

kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio online del Comune e la trasmissione della stessa alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto e alla Provincia di Treviso.

IL SINDACO

- dott. Favaretto Andrea -

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)